

- **Fondazione comune Istituto clinico-terapeutico, Arlesheim**

Regolamento di previdenza

Valido dal 1° gennaio 2022

INDICE

	PAG.
A. DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Denominazioni e definizioni	3
Art. 2 Scopo della Fondazione	5
Art. 3 Ammissione nella Fondazione	5
Art. 4 Verifica dello stato di salute	5
Art. 5 Invalidità	6
Art. 6 Salario assicurato	7
Art. 7 Proseguimento volontario dell'assicurazione quando si lascia l'assicurazione obbligatoria al compimento del 58° anno di età	8
B. PRESTAZIONI ASSICURATIVE	9
Art. 8 Prestazioni assicurate	9
Art. 9 Rendita di vecchiaia e capitale di vecchiaia	9
Art. 10 Rendita transitoria AVS	11
Art. 11 Rendita per figli di pensionati	12
Art. 12 Rendita d'invalidità	12
Art. 13 Rendita per figli d'invalidi	13
Art. 14 Rendita per coniugi	13
Art. 15 Rendita per conviventi	14
Art. 16 Rendita per orfani	14
Art. 17 Capitale di decesso	15
Art. 18 Adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei prezzi	15
Art. 19 Disposizioni di pagamento	16
C. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI PREVIDENZA	17
Art. 20 Scadenza, prolungamento della copertura, restituzione	17
Art. 21 Ammontare della prestazione d'uscita	17
Art. 22 Utilizzazione della prestazione d'uscita	18
D. DISPOSIZIONI PARTICOLARI	19
Art. 23 Computo di prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni	19
Art. 24 Relazione con l'assicurazione militare e contro gli infortuni	20
Art. 25 Riduzione delle prestazioni, pretese nei confronti di terzi responsabili	20

Art. 26	Garanzia delle prestazioni, computo	20
Art. 27	Obbligo d'informazione e di notifica	20
Art. 28	Informazione degli assicurati	21
Art. 29	Proprietà d'abitazioni: prelievo anticipato e costituzione in pegno	21
Art. 30	Compensazione della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione registrata	22
Art. 31	Liquidazione parziale	24
E.	FINANZIAMENTO E PATRIMONIO	25
Art. 32	Finanziamento	25
Art. 33	Contributi degli assicurati	25
Art. 34	Contributi degli istituti	25
Art. 35	Prestazione d'entrata, riscatto	25
Art. 36	Tenuta dei conti e investimenti patrimoniali	26
Art. 37	Equilibrio finanziario	26
F.	ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE	28
Art. 38	Organi e incaricati	28
Art. 39	Regolamento di organizzazione	28
G.	DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 40	Prestazioni in particolari casi di rigore	29
Art. 41	Applicazione del regolamento ed eliminazione delle lacune	29
Art. 42	Modifica del regolamento	29
Art. 43	Controversie	29
Art. 44	Disposizioni transitorie per gli assicurati dell'istituto di previdenza del Verein für Krebsforschung trasferiti per l'1.1.2015	30
Art. 45	Disposizioni transitorie in seguito all'adeguamento del Regolamento della previdenza	31
Art. 46	Entrata in vigore	31
	ALLEGATO 1: RISCATTO DI PRESTAZIONI REGOLAMENTARI MASSIME	32
	ALLEGATO 2: ALIQUOTE DI CONVERSIONE	35
	ALLEGATO 3: RENDITA TRANSITORIA AVS	37

A. Disposizioni generali

Art. 1 Denominazioni e definizioni

¹ Nel presente Regolamento sono utilizzate le seguenti denominazioni e definizioni:

AHV	Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti.
AHVG	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Età	Età LPP: differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. Età determinante per calcoli attuariali: età precisa in anni e mesi, tenuto conto che il lasso di tempo dal giorno di nascita sino alla fine del mese successivo non è considerato.
Lavoratore	Lavoratori legati da un rapporto di lavoro con uno degli istituti.
Coniuge beneficiario	Coniuge divorziato o ex partner al quale, in seguito a divorzio o scioglimento dell'unione registrata, è assegnata una prestazione a titolo di compensazione della previdenza.
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
OPP 3	Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute.
Destinatario	Assicurati, beneficiari di rendite e altri aventi diritto a prestazioni della Fondazione.
Unione domestica registrata	Persone con lo stato civile "in unione domestica registrata" conformemente alla legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali sono equiparate ai coniugi.
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
OLP	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Prestazione ipotetica d'uscita	Avere di vecchiaia passivo che la Fondazione gestisce per il beneficiario di prestazioni d'invalidità nell'ambito della sua invalidità.
AI	Assicurazione federale per l'invalidità.

Istituti	Tutti gli istituti affiliati alla Fondazione (datore di lavoro): Klinik Arlesheim AG, Arlesheim, Sonnenhof Arlesheim AG, Arlesheim, Fondazione La Motta, Brissago e altre imprese o istituti strettamente legati dal profilo economico o finanziario.
Salario annuo	Reddito annuo fisso e determinato secondo le norme AVS al 1° gennaio o al momento dell'ammissione nella Fondazione, esclusi tuttavia elementi di salario occasionali o temporanei, ad esempio le indennità per ore supplementari, turni notturni ecc.
Deduzione di coordinamento	Deduzione dal salario annuo computabile per la considerazione di prestazioni dell'assicurazione sociale (statale); non prevista nel regolamento.
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare.
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero.
Beneficiario della rendita	Destinatario della Fondazione che percepisce le rendite.
Età di pensionamento	Età di pensionamento AVS (stato 2018: primo giorno del mese che segue il compimento del 65° anno d'età per gli uomini e del 64° anno d'età per le donne).
Fondazione	Fondazione comune dell'Istituto clinico-terapeutico, Arlesheim.
Consiglio di fondazione	Organo supremo della Fondazione la cui composizione minima è paritetica.
Aliquota di conversione	Aliquota percentuale calcolata attuarialmente per la quale è moltiplicato l'aveve di vecchiaia, ad esempio al momento del pensionamento, per ricevere la rendita di vecchiaia.
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.
Massimo LAINF	148'200 CHF dal 1° gennaio 2016.
Assicurato	Lavoratore ammesso nella Fondazione.
Salario assicurato	Corrisponde al salario annuo (articolo 6capoverso 2); i contributi e le prestazioni sono calcolati in funzione del salario assicurato.
PPA	Promozione della proprietà d'abitazioni
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.

² Ad eccezione dell'età di pensionamento, tutte le disposizioni regolamentari sono indipendenti dal sesso. Di seguito sono utilizzati, per quanto possibile, concetti neutrali dal profilo del sesso; in caso contrario le denominazioni maschili valgono anche per le donne e viceversa.

³ Le persone con lo stato civile «in unione domestica registrata» sono equiparate ai coniugi. Questo riguarda fra l'altro le prestazioni ai superstiti, la compensazione della previdenza in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata, come anche il requisito del consenso per il pagamento in contanti di prestazioni, per il prelievo anticipato, come pure per la costituzione in pegno dell'aveve della previdenza per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni.

Art. 2 Scopo della fondazione

- ¹ La Fondazione assicura la previdenza ai lavoratori degli istituti in caso di vecchiaia e invalidità, nonché ai superstiti di questi lavoratori dopo il loro decesso. Essa esegue la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP e, a questo scopo, è iscritta nel registro della previdenza professionale.
- ² La Fondazione assicura in ogni caso almeno le prestazioni secondo la LPP. A tale scopo, essa tiene inoltre per ogni assicurato e ogni beneficiario di prestazioni un conto di controllo dal quale risulta in ogni momento l'aveve di vecchiaia LPP costituito a suo favore e le pretese minime legali che gli spettano secondo la LPP.

Art. 3 Ammissione nella Fondazione

- ¹ Nella Fondazione sono ammessi i lavoratori che hanno compiuto il 17° anno d'età e non hanno ancora raggiunto l'età del pensionamento e il cui salario annuo presumibile soggetto ai contributi dell'AVS supera il salario minimo secondo l'articolo 7 LPP (stato 1.1.2022 CHF 21'510). Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3. L'ammissione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro, ma al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età.
- ² Nella Fondazione non sono ammessi:
 - a) i lavoratori che sono già assicurati obbligatoriamente in altro modo per un'attività professionale principale o esercitano un'attività professionale principale a titolo indipendente;
 - b) i lavoratori che sono invalidi ai sensi dell'AI almeno nella misura del 70 per cento e le persone che sono assicurate provvisoriamente anche presso un altro istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 26a LPP;
 - c) i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo. Qualora il rapporto di lavoro sia prorogato oltre i tre mesi, i lavoratori sono assicurati retroattivamente a partire dal momento dell'entrata effettiva;
 - d) i lavoratori che non sono attivi durevolmente in Svizzera o non si prevede lo siano e dispongono di un'assicurazione sufficiente all'estero, quando presentano una domanda alla Fondazione.
- ³ La Fondazione non assume l'assicurazione facoltativa di lavoratori che sono al servizio di più ditte.

Art. 4 Verifica dello stato di salute

- ¹ La Fondazione può esigere una verifica dello stato di salute nei seguenti casi:
 - a) nuove entrate con un salario annuo assoggettato all'AVS che supera il sestuplo dell'importo della rendita massima annua dell'AVS;
 - b) persone assicurate il cui salario annuo assoggettato all'AVS è aumentato di almeno CHF 40'000 prima o dopo tale aumento supera il sestuplo della rendita massima di vecchiaia AVS;

- c) per aumenti delle prestazioni che non hanno luogo a seguito di un aumento dello stipendio per assicurati il cui salario annuo assoggettato all'AVS supera già il sestuplo dell'importo della rendita massima di vecchiaia AVS e le prestazioni assicurate ammontano a: CHF 25'000 in caso d'invalidità e CHF 350'000 in caso di decesso.

- ² La persona tenuta ad assicurarsi deve rispondere alle domande poste relative al suo stato di salute in modo completo e veritiero. La Fondazione è autorizzata a richiedere una visita medica a proprie spese.
- ³ Senza una conferma scritta di accettazione da parte della Fondazione, le prestazioni sono limitate al minimo legale stabilito dalla LPP.
- ⁴ Per i rischi di decesso e invalidità, la Fondazione può prevedere nell'ambito della previdenza supplementare una riserva di cinque anni a partire dall'accettazione o dall'aumento delle prestazioni. La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate non può essere diminuita mediante riserve legate allo stato di salute, tranne nel caso in cui tale protezione previdenziale preveda già tale riserva. In questo caso occorre computare il periodo già trascorso della riserva. La Fondazione fornisce solo le prestazioni minime legali se la malattia oggetto della riserva porta al decesso nel periodo considerato dalla riserva o a un'incapacità lavorativa che, dal canto suo, innesca prestazioni di decesso o invalidità.
- ⁵ Non possono esistere limitazioni alle prestazioni sulla previdenza obbligatoria LPP e sulla protezione previdenziale acquisita mediante la prestazione versata.
- ⁶ All'assicurato è comunicata un'eventuale riserva in presenza di tutti i documenti ritenuti necessari dalla Fondazione ed eventualmente dal riassicuratore ai fini della verifica dell'ammissione. La protezione previdenziale acquisita mediante la prestazione versata non può essere ridotta mediante riserve relative allo stato di salute, tranne nel caso in cui tale protezione fosse già connessa a una simile riserva.
- ⁷ Nel caso in cui l'assicurato ometta di indicare danni preesistenti alla salute (violazione dell'obbligo di dichiarazione) o fornisca indicazioni inveritiere in occasione della verifica dello stato di salute, le prestazioni in caso di decesso e invalidità possono essere ridotte al livello delle prestazioni minime richieste per legge entro tre mesi dal momento in cui la Fondazione è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione. Se la Fondazione delega la verifica della violazione dell'obbligo di dichiarazione a terzi, segnatamente a un riassicuratore, essa deve tenerne conto.

Art. 5 Invalidità

- 1. È data invalidità ai sensi del presente regolamento quando,
 - a. l'assicurato subisce un danno alla salute, a causa di malattia o infortunio, che si traduce in una compromissione delle capacità fisiche o mentali
 - b. e che, dopo l'adozione di ragionevoli provvedimenti di trattamento e integrazione, lo renderà probabilmente in modo permanente o per lungo tempo, completamente o parzialmente impossibilitato ad esercitare un'attività lavorativa nel mercato del lavoro equilibrato in questione e
 - c. di conseguenza subisce una perdita di reddito.
- 2. Per far valere il diritto all'invalidità, la persona
 - a. dev'essere assicurata presso la Fondazione al momento dell'inabilità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità
 - b. e sia invalida almeno al 40%.
- 3. L'assicurato ha diritto alle prestazioni d'invalidità anche

- a. se al momento dell'inizio del rapporto di lavoro era almeno il 20%, ma meno del 40%, inabile al lavoro a causa di un difetto congenito ed era assicurato almeno al 40% all'aumentare dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità;
- b. è diventato invalido quando era minorenne e quindi dell'inizio del rapporto di lavoro era almeno il 20%, ma meno del 40%, inabile al lavoro a causa di un difetto congenito ed era assicurato almeno al 40% all'aumentare dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità;

In entrambi i casi il diritto alle prestazioni minime LPP è limitato.

4. Il grado di invalidità nonché il momento della sua insorgenza e la modifica del diritto si basano generalmente sul grado determinato dall'AI, tenendo conto dell'occupazione assicurata nella fondazione.
5. In linea di principio, la fondazione riconosce il momento dell'incapacità lavorativa invalidante determinata dall'AI e il grado di inabilità al lavoro, a meno che la decisione dell'AIV non sia manifestamente insostenibile o formalmente scorretta.
6. La Fondazione è autorizzata in ogni momento a richiedere, a sue spese, una perizia medica sullo stato di salute di un assicurato invalido. Qualora l'assicurato si opponga a un simile esame o si rifiuti di accettare un'attività lavorativa che gli viene offerta e che con riguardo alle sue conoscenze e al suo stato di salute risulta adeguata, la Fondazione può ridurre, rifiutare o revocare le prestazioni d'invalidità.

Art. 6 Salario assicurato

- ¹ Il salario assicurato corrisponde al salario annuo. Perdite temporanee di salario riconducibili a malattia, infortunio ecc. non sono dedotte. Il salario assicurato è limitato al settuplo della rendita massima AVS e corrisponde almeno al 12,5% della rendita di vecchiaia massima AVS.
- ² Il salario annuo corrisponde al reddito annuo fisso, stabilito secondo le norme AVS e determinante al 1° gennaio o al momento dell'ammissione nella Fondazione, escluse parti di salario occasionali o temporanee, come indennità per ore supplementari, turni notturni, ecc.
- ³ Le persone assicurate il cui salario annuo, dopo il compimento del 58° anno di età, si è ridotto al massimo della metà, possono chiedere che la previdenza sia continuata al massimo per il guadagno assicurato fino a quel momento fino all'età ordinaria di pensionamento. Questa possibilità non è data se la riduzione del guadagno assicurato ha luogo in seguito a un pensionamento parziale.
- ⁴ L'accordo fra il datore di lavoro e la persona assicurata va trasmesso alla Fondazione nel momento a partire dal quale il salario annuo è stato ridotto.
- ⁵ Il datore di lavoro e il lavoratore partecipano al finanziamento dei contributi sul guadagno assicurato ridotto secondo gli articoli 32 e 33. I contributi del datore di lavoro e del lavoratore sulla differenza fra il guadagno assicurato ridotto e il guadagno attuale vanno assunti dalla persona assicurata.
- ⁶ Le prestazioni assicurate per i rischi di decesso e invalidità sono calcolate dalla somma del guadagno assicurato ridotto e del guadagno assicurato ipotetico.

Art. 7 Proseguimento volontario dell'assicurazione quando si lascia l'assicurazione obbligatoria al compimento del 58° anno di età

- ¹ Le persone assicurate che lasciano l'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni di età a causa della cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro possono continuare ad essere assicurate nella stessa misura di prima.
- ² La comunicazione del proseguimento dell'assicurazione deve essere inviata alla Fondazione per iscritto e previa presentazione della disdetta del datore di lavoro entro la fine del rapporto di previdenza o, in caso di disdetta senza preavviso, entro e non oltre 30 giorni dalla disdetta. Se non viene data tempestiva comunicazione scritta, la persona assicurata viene esclusa dalla previdenza.
- ³ Il proseguimento dell'assicurazione e l'obbligo contributivo decorrono dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- ⁴ Durante questo periodo di proseguimento dell'assicurazione la persona assicurata ha la possibilità di accumulare ulteriormente la previdenza per la vecchiaia mediante contributi. La prestazione d'uscita rimane nella Fondazione. Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita viene trasferita nella misura in cui può essere utilizzata per riscattare le intere prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza. Il salario assicurato viene ridotto in base alla prestazione d'uscita pagata.
- ⁵ La persona assicurata versa i contributi di rischio che corrispondono ai contributi di rischio del lavoratore e del datore di lavoro secondo il piano previdenziale. Se la persona assicurata continua ad accumulare la previdenza per la vecchiaia, versa anche i corrispondenti contributi di risparmio del lavoratore e del datore di lavoro secondo il piano previdenziale. La Fondazione determina la periodicità della scadenza dei contributi e fattura direttamente alla persona assicurata.
- ⁶ La persona assicurata può percepire volontariamente un salario inferiore al salario assicurato in precedenza assicurato per l'intera previdenza o solo per la previdenza per la vecchiaia. La persona assicurata deve prendere questa decisione una volta all'inizio del proseguimento volontario dell'assicurazione. Non sono più possibili successive modifiche al salario assicurato.
- ⁷ L'assicurazione termina senza prolungamento della copertura in caso di decesso, invalidità di almeno il 70% o al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare. Non è possibile un pensionamento parziale. Quando si entra in un nuovo istituto di previdenza, essa termina quando nel nuovo istituto sono necessari più di due terzi della prestazione d'uscita per il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari. L'assicurazione può essere disdetta dalla persona assicurata in qualsiasi momento e dall'istituto di previdenza alla fine del mese se vi sono contributi in sospeso.
- ⁸ Se il proseguimento dell'assicurazione viene disdetto con preavviso, viene corrisposta una prestazione di vecchiaia se al momento della disdetta sussiste un diritto al pensionamento regolamentare. In caso contrario verrà corrisposta una prestazione d'uscita.
- ⁹ Se il proseguimento dell'assicurazione è durato più di due anni e al momento della sua disdetta sussiste un diritto al pensionamento regolamentare, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione d'uscita non può più essere prelevata anticipatamente o impegnata per la proprietà della casa.

B. Prestazioni assicurative

Art. 8 Prestazioni assicurate

La Fondazione accorda agli assicurati o ai superstiti le seguenti prestazioni:

Prestazioni in vecchiaia:

- Rendita di vecchiaia e capitale di vecchiaia Art. 9
- Rendita transitoria AVS Art. 10
- Rendita per figli di pensionati Art. 11

Prestazioni in caso d'invalidità

- Rendita d'invalidità Art. 12
- Rendita per figli d'invalidi Art. 13
- Esenzione dai contributi Art. 32/ 33

Prestazioni in caso di decesso

- Rendita per coniugi Art. 14
- Rendita per superstiti a coniugi divorziati Art. 14
- Rendita per conviventi Art. 15
- Rendita per orfani Art. 16
- Capitale di decesso Art. 17

Prestazioni in caso d'uscita dalla Fondazione

- Prestazione d'uscita Art. 20-22

Art. 9 Rendita di vecchiaia e capitale di vecchiaia

Pensionamento ordinario:

- ¹ Il pensionamento ordinario ha luogo il primo giorno del mese successivo al compimento dei 64 anni di età per le donne e di 65 anni per gli uomini.

Pensionamento anticipato:

- ² La persona assicurata ha la possibilità di andare in pensione anticipata tra l'età di 60 anni e l'età normale di pensionamento.
- ³ Se il rapporto di previdenza della persona assicurata viene sciolto a un'età in cui il pensionamento anticipato è possibile secondo regolamento e se l'età pensionabile regolamentare non è ancora stata raggiunta al momento della risoluzione, la prestazione di vecchiaia viene corrisposta solo se la persona assicurata comunica per iscritto all'istituto di previdenza entro 3 mesi dalla fine del rapporto di previdenza che desidera percepire la prestazione di vecchiaia. In caso contrario verrà corrisposta una prestazione d'uscita.

Pensionamento parziale:

- ⁴ Dal momento in cui è possibile un pensionamento anticipato secondo il capoverso 2, può aver luogo il pensionamento parziale. Le seguenti condizioni devono essere adempiute in modo cumulativo:
 - a) il grado di occupazione va ridotto in modo determinante e duraturo, ma almeno del 30% sulla base di un carico di lavoro del 100%;
 - b) sono possibili al massimo tre tappe di pensionamento parziale. Fra ogni tappa di pensionamento parziale deve trascorrere almeno un anno e ogni tappa deve prevedere almeno una riduzione del 30%,

- fermo restando che la terza tappa porta al pensionamento completo;
- c) il pagamento della rendita di vecchiaia in forma di capitale ha luogo al massimo in due volte. Pertanto, in caso di pensionamento parziale in tre tappe, la prestazione di vecchiaia va riscossa almeno in una volta in forma di rendita;
 - d) la riduzione del grado di occupazione comporta una corrispondente riduzione del salario;
 - e) la riscossione delle prestazioni di vecchiaia deve corrispondere alla riduzione del grado di occupazione.

⁵ Un eventuale riscatto volontario dopo la prima tappa di pensionamento parziale va chiarito preliminarmente dalla persona assicurata con l'autorità fiscale.

⁶ In caso di proseguimento volontario dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 7, è escluso il pensionamento parziale.

Proseguimento dell'assicurazione dopo la normale età di pensionamento:

⁷ La riscossione delle prestazioni di vecchiaia può essere differita se il lavoratore continua l'attività lavorativa oltre l'età del pensionamento. Un differimento è possibile fino al compimento del 70° anno d'età, se il lavoratore era già membro della Fondazione prima dell'età di pensionamento regolamentare. In caso di continuazione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 7, non è possibile alcun rinvio.

⁸ Gli accrediti di vecchiaia sono definiti nel piano previdenziale. Il diritto a prestazioni non sussiste più in caso d'incapacità lavorativa (rendita d'invalidità, rendita per figli, esenzione dai contributi). In caso d'insorgenza di un'incapacità lavorativa sono versate le prestazioni di vecchiaia previste. In caso di decesso il diritto alle prestazioni è retto dalle disposizioni relative alle prestazioni per superstiti di beneficiari di rendite di vecchiaia. L'utilizzazione del capitale della previdenza per il finanziamento della proprietà d'abitazione non è più possibile. Se, al momento dell'età ordinaria di pensionamento, l'assicurato ha la possibilità di operare riscatti, i riscatti volontari destinati a migliorare le prestazioni possono essere effettuati anche durante il proseguimento della previdenza. Il potenziale di riscatto si riduce degli accrediti di vecchiaia, dei depositi e degli interessi totalizzati durante il periodo in cui l'assicurazione viene proseguita.

Rendita di vecchiaia:

⁹ 2 La rendita di vecchiaia risulta convertendo l'aveve di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento mediante l'aliquota di conversione di cui all'allegato 2.

Avere di vecchiaia e accrediti di vecchiaia:

¹⁰ L'aveve di vecchiaia, gestito per ogni assicurato, si compone di:

- accrediti di vecchiaia regolamentari;
- prestazioni d'entrata apportate;
- somme di riscatto e altri depositi;
- interessi;
- deduzione di eventuali prelievi per la proprietà d'abitazioni e divorzio.

Gli accrediti di vecchiaia dell'anno corrente non sono remunerativi d'interessi. Altri versamenti o prelievi sono rispettivamente remunerativi d'interessi o considerati dalla data di valuta.

Gli accrediti di vecchiaia regolamentari sono riportati nell'allegato 0.

¹¹ Il consiglio di fondazione determina annualmente in base ai proventi degli investimenti di capitale:

- a) il tasso d'interesse valevole per l'anno corrente e
- b) il tasso d'interesse valevole per le uscite dell'anno successivo.

Il tasso di remunerazione dell'avere di vecchiaia LPP corrisponde almeno al saggio minimo d'interesse di cui all'articolo 15 capoverso 2 LPP.

Capitale di vecchiaia:

¹² Fatto salvo l'articolo 7 capoverso 9, l'assicurato può percepire una parte del suo avere di vecchiaia o l'avere di vecchiaia complessivo sotto forma di capitale di vecchiaia. Ciò vale anche per le persone assicurate le cui prestazioni d'invalidità vengono convertite in rendita di vecchiaia all'età pensionabile regolamentare. Tutte le prestazioni coassicurate sono ridotte proporzionalmente nella misura del prelievo di capitale.

¹³ L'assicurato deve annunciare per scritto alla Fondazione il prelievo del capitale di vecchiaia al più tardi sei mesi prima. Dal momento in cui inizia a decorrere tale termine, la dichiarazione diviene irrevocabile.

¹⁴ Per gli assicurati coniugati occorre anche la firma del coniuge. La firma del coniuge va comprovata presentando un documento d'identità; su richiesta della Fondazione essa va autenticata da un notaio.

Diritto di scelta dell'ammontare della rendita prevista per coniugi (in caso di decesso da beneficiario di una rendita di vecchiaia):

¹⁵ Al momento della riscossione della rendita di vecchiaia, l'assicurato può aumentare la rendita prevista per coniugi (art. 14). L'aumento di questa prevista prestazione comporta una riduzione permanente della pensione di vecchiaia. Quando si adegua la prestazione prevista, si applica sempre quanto segue:

- a. La rendita prevista per coniugi aumentata non può superare la rendita di vecchiaia ridotta;
- b. La rendita di vecchiaia ridotta all'aumentare della prevista prestazione non deve scendere al di sotto della rendita di vecchiaia minima calcolata secondo la LPP.

¹⁶ Le persone non sposate o senza un'unione domestica registrata non possono adeguare le prestazioni previste.

¹⁷ La persona assicurata deve notificare per iscritto alla Fondazione qualsiasi modifica delle prestazioni previste almeno un mese prima della riscossione della rendita di vecchiaia. Di conseguenza, la rendita di vecchiaia viene adeguata vita natural durante. La decisione è irrevocabile.

¹⁸ La Fondazione può subordinare l'aumento delle prestazioni previste a una verifica dello stato di salute.

¹⁹ Inizio, fine e modalità dei pagamenti di rendita e capitale sono retti dall'articolo 19.

Art. 10 Rendita transitoria AVS

¹ Gli assicurati, che vanno in pensione anticipatamente, possono percepire una rendita transitoria AVS, di cui possono fissare in linea di massima essi stessi l'ammontare. La rendita transitoria AVS non può superare la rendita presumibile AVS. Percependo la rendita transitoria AVS, la rendita di vecchiaia e le prestazioni coassicurate sono ridotte vita natural durante.

² Inizio, fine e modalità dei pagamenti di rendita e capitale sono retti dall'articolo 19.

Art. 11 Rendita per figli di pensionati

Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha figli che, alla sua morte, avrebbero diritto a una rendita per orfani (art. 16), l'assicurato ha diritto per questi figli a una rendita per figli di pensionati. La rendita per figli di pensionati ammonta per ogni figlio al 20% della rendita di vecchiaia.

Art. 12 Rendita d'invalidità

1. Se la persona assicurata perde almeno il 40% dell'inabilità al lavoro prima del pensionamento, ha diritto a una rendita d'invalidità. Un grado di invalidità inferiore al 40% non giustifica il diritto a una rendita d'invalidità.
2. L'importo del diritto alla rendita è determinato come percentuale di una rendita d'invalidità intera. I diritti alla rendita che sorgono dal 1° gennaio 2022 sono così definiti (nuova scala delle rendite):
 - a. Se il grado di invalidità è almeno del 70%, si ha diritto a una rendita d'invalidità intera;
 - b. Se il grado di invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la rendita d'invalidità corrisponde al grado di invalidità;
 - c. Con un grado di invalidità dal 40% al 49%, la componente di rendita è graduata dal 25% al 47,5%, secondo cui ogni punto percentuale del grado di invalidità corrisponde a 2,5 punti percentuali della rendita di invalidità.
3. Per i diritti alla rendita sorti prima del 1° gennaio 2022, si applica, in deroga al capoverso 2, lettere b e c, la seguente scala delle rendite (vecchia scala delle rendite):
 - d. un quarto di rendita, se il grado d'invalidità è almeno del 40%;
 - e. mezza rendita, se il grado d'invalidità è almeno del 50%;
 - f. tre quarti di rendita, se il grado d'invalidità è almeno del 60%;
4. Per quanto riguarda il sistema della scala delle rendite, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
 - a. Per le persone assicurate il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che hanno già compiuto il 55° anno di età il 1° gennaio 2022, resta in vigore la vecchia scala delle rendite di cui al capoverso 3.
 - b. I diritti alla rendita di cui al capoverso 3 vengono trasferiti alla nuova scala delle rendite secondo il capoverso 2 se il grado d'invalidità della persona assicurata cambia di almeno 5 punti percentuali nell'ambito di una revisione della rendita e non ha ancora raggiunto l'età di 55 anni al 1° gennaio 2022. Tuttavia, il precedente diritto alla rendita rimane anche dopo una modifica del grado d'invalidità, se dall'applicazione della nuova scala delle rendite di cui al capoverso 2 il precedente diritto alla rendita decresce all'aumentare del grado di invalidità o aumenta al diminuire del grado di invalidità.
 - c. Per i diritti alla rendita maturati prima del 1° gennaio 2022 per persone assicurate che al 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto i 30 anni di età, entro il 1° gennaio 2032 si applica la nuova scala delle rendite di cui al capoverso 2. Se l'importo della rendita si riduce rispetto all'importo della rendita precedente, la persona assicurata continua a percepire l'importo precedente fino a quando il grado di invalidità non cambia di almeno 5 punti percentuali.
 - d. L'applicazione del capoverso 2 è sospesa durante il proseguimento provvisorio dell'assicurazione secondo l'articolo 26a LPP.

5. L'importo della rendita d'invalidità annua intera corrisponde al 40% del salario assicurato. Restano riservate le disposizioni di riduzione di cui all'articolo 23.
6. Inizio, fine e modalità dei pagamenti di rendita e capitale sono retti dall'Art. 19.

Art. 13 Rendita per figli d'invalidi

- ¹ Se il beneficiario di una rendita d'invalidità ha figli che, alla sua morte, avrebbero diritto a una rendita per orfani (art. 16), egli ha diritto per questi figli a una rendita per figli d'invalidi, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 5 .
- ² In caso d'invalidità totale a seguito di malattia, la rendita per figli d'invalidi ammonta per ogni figlio al 20% della rendita d'invalidità assicurata. In caso d'invalidità parziale, essa corrisponde al rapporto fra la rendita parziale d'invalidità e la rendita intera d'invalidità, moltiplicato per la rendita per figli d'invalidi in caso d'invalidità totale.
- ³ Inizio, fine e modalità dei pagamenti delle rendite sono retti per analogia dalle disposizioni dell'articolo 19 relativo alle rendite d'invalidità e per orfani.

Art. 14 Rendita per coniugi

- ¹ Se un assicurato coniugato o il beneficiario di una rendita muore, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se al momento del decesso dell'assicurato
 - a. egli debba provvedere al mantenimento di almeno un figlio o
 - b. abbia compiuto i 45 anni d'età e il matrimonio sia durato almeno cinque anni.
- ² Qualora il coniuge non soddisfi nessuna di queste condizioni, ha diritto a una liquidazione unica pari al triplo dell'importo annuo della rendita per coniugi.
- ³ La rendita per coniugi si estingue con la morte del coniuge o la contrazione di un nuovo matrimonio da parte dello stesso.
- ⁴ La rendita per coniugi ammonta, alla morte di un assicurato o del beneficiario di una rendita, rispettivamente al 60% della rendita d'invalidità assicurata o al 60% della rendita corrente d'invalidità o di vecchiaia.
- ⁵ Se, al momento della nascita del diritto a una rendita per coniugi, il coniuge è più giovane dell'assicurato e la differenza di età è superiore a 15 anni, per ogni anno intero o iniziato che supera la differenza di 15 anni la rendita è ridotta del 2% della rendita intera per coniugi. È fatta salva in ogni caso la rendita per coniugi secondo la LPP.
- ⁶ Se l'assicurato ha contratto matrimonio dopo il compimento del 65° anno d'età, la rendita per coniugi eventualmente già ridotta conformemente alle disposizioni precedenti è diminuita del 20% del suo importo per ogni anno che supera il 65° anno d'età dell'assicurato.
- ⁷ Se l'assicurato ha contratto matrimonio dopo il compimento del 65° anno d'età e a quel momento soffriva di una grave malattia di cui doveva essere a conoscenza, non viene versata alcuna rendita se egli muore a causa di questa malattia nei due anni seguenti la contrazione del matrimonio.
- ⁸ È fatta salva in ogni caso la rendita per coniugi secondo la LPP.
- ⁹ Il coniuge divorziato dell'assicurato deceduto è equiparato al coniuge, sempre che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e nella sentenza di divorzio gli sia stata assegnata una rendita conformemente agli articoli 124e capoverso 1, 125 o 126 capoverso 1 CC. In caso di scioglimento

giudiziale dell'unione domestica registrata, l'ex partner è equiparato al coniuge divorziato, sempre che al momento del decesso siano date cumulativamente le due condizioni seguenti: l'unione registrata è durata almeno dieci anni e nella sentenza di scioglimento dell'unione è stata attribuita all'ex partner una rendita conformemente all'articolo 124e capoverso 1 CC o all'articolo 34 capoverso 2 e 3 LUD.

- ¹⁰ Il diritto a prestazioni per superstiti è dato fintanto che la rendita sarebbe stata dovuta.
- ¹¹ Le prestazioni della Fondazione sono tuttavia limitate al contributo di mantenimento conformemente alla sentenza di divorzio, dedotte le prestazioni congruenti delle altre assicurazioni sociali (svizzere ed estere), in particolare dell'AVS e dell'AI.
- ¹² Inizio, fine e modalità dei pagamenti delle rendite sono retti dall'articolo 19.

Art. 15 Rendita per conviventi

- ¹ Se un assicurato non coniugato, che ha compiuto il 45esimo anno di età, può dimostrare di aver vissuto nel corso degli ultimi cinque anni prima del suo decesso in comunione domestica con un convivente con il quale non era coniugato e non intratteneva legami di parentela oppure se il convivente deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, il convivente ha diritto alle stesse prestazioni di un coniuge superstite, sempre che questa convivenza sia stata comunicata alla Fondazione.
- ² La comunicazione della convivenza può aver luogo non prima di cinque anni di convivenza ininterrotta e va firmata sia dall'assicurato sia dal convivente (modulo della Fondazione). La comunicazione deve essere fatta quando i due conviventi sono in vita. Al modulo occorre allegare un'attestazione di domicilio di entrambi i partner. L'assicurato deve comunicare alla Fondazione per scritto e senza indugio un eventuale scioglimento della convivenza.
- ³ Il convivente deve inoltrare alla Fondazione al più tardi entro tre mesi dopo il decesso dell'assicurato una richiesta scritta di prestazioni. Le disposizioni dell'articolo 13 (rendita per coniugi) relative all'inizio e all'ammontare del diritto a una rendita per coniugi valgono per analogia.
- ⁴ La rendita per conviventi decade definitivamente in caso di matrimonio o di nuova convivenza. La Fondazione procede periodicamente a verifiche del diritto alle rendite. In caso di abusi il consiglio di fondazione può ridurre o revocare la rendita per conviventi o chiederne la restituzione.
- ⁵ In caso di decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, è dato il diritto a una rendita per conviventi, qualora le condizioni di cui agli Art. 14 o 15 siano adempiute al momento del primo pagamento della rendita (di vecchiaia o d'invalidità).
- ⁶ Se il beneficiario di una rendita per conviventi riceve una rendita vedovile dell'AVS o di un istituto di previdenza o una rendita per conviventi di un istituto di previdenza, queste prestazioni sono computate sulla rendita per conviventi che deve essere versata. Parimenti sono computati gli alimenti stabiliti in una sentenza di divorzio. Il consiglio di fondazione può ridurre o sospendere le rendite per conviventi, qualora il beneficiario della prestazione non informi la Fondazione circa tutti i proventi computabili.

Art. 16 Rendita per orfani

- ¹ Se un assicurato muore, i suoi figli hanno diritto ciascuno a una rendita per orfani. La rendita per orfani viene concessa fino al compimento del 18° anno d'età del figlio. Per i figli, che sono ancora in formazione senza avere un'attività lavorativa parallela importante o che, a causa di un'infermità fisica o psichica, non esercitano un'attività lavorativa o la esercitano solo parzialmente, il diritto sussiste sino al compimento del 25° anno d'età.
- ² Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani, solo se l'assicurato doveva provvedere in maniera determinante al loro sostentamento.

- ³ Alla morte di un assicurato o del beneficiario di una rendita, la rendita per orfani ammonta rispettivamente al 20% della rendita d'invalidità assicurata o al 20% della rendita corrente d'invalidità o di vecchiaia.
- ⁴ Inizio, fine e modalità dei pagamenti della rendita sono retti dall'articolo 19.

Art. 17 Capitale di decesso

- ¹ Se un assicurato muore e non sussiste alcun diritto a una rendita per coniugi, è esigibile un capitale di decesso.
- ² Indipendentemente dal diritto successorio, sono aventi diritto:
- a. il coniuge superstite; in sua assenza
 - b. i figli dell'assicurato deceduto che hanno diritto a una rendita per orfani della Fondazione; in loro assenza
 - c. le persone fisiche cui l'assicurato provvedeva in modo rilevante o la persona con cui egli ha vissuto negli ultimi cinque anni ininterrottamente in comunione domestica o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che non percepiscano alcuna rendita vedovile o rendita per conviventi; in loro assenza
 - d. i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui alla lettera b), in loro assenza
 - e. i genitori o i fratelli e le sorelle.
- ³ Le persone di cui alla lettera c) sono aventi diritto solo se sono stati annunciati per scritto alla Fondazione. La comunicazione deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato è in vita.
- ⁴ L'assicurato può modificare in ogni momento i gruppi di beneficiari di cui al capoverso 2 mediante una comunicazione scritta alla Fondazione, come segue:
- se esistono persone secondo il capoverso 2 lettera c, l'assicurato può raggruppare le persone beneficiarie secondo il capoverso 2 lettere a, b e c;
 - se non esistono persone secondo il capoverso 2 lettera c, l'assicurato può raggruppare le persone beneficiarie secondo il capoverso 2 lettere a, b e d.
- ⁵ La comunicazione deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato è in vita.
- ⁶ L'assicurato può stabilire in una comunicazione scritta alla Fondazione, a suo piacimento, i requisiti delle persone beneficiarie all'interno di un gruppo di beneficiari (cpv. 2 e 4). In mancanza di una comunicazione da parte dell'assicurato, il capitale di decesso spetta in parti uguali a tutti i beneficiari all'interno di un gruppo di beneficiari. La comunicazione deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato è in vita.
- ⁷ Se il capitale di decesso non viene attribuito a nessuno, rimane a favore della Fondazione.
- ⁸ Il capitale di decesso corrisponde alla parte dell'avere di vecchiaia finanziato dall'assicurato.

Art. 18 Adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei prezzi

- ¹ Le prestazioni legali d'invalidità e per i superstiti, la cui scadenza ha superato tre anni, sono adeguate all'evoluzione dei prezzi per l'inizio dell'anno civile successivo secondo la decisione del Consiglio federale, sempre che non superino le prestazioni minime LPP.
- ² Le altre rendite sono adeguate all'evoluzione dei prezzi tenuto conto delle possibilità finanziarie. Il consiglio di fondazione decide ogni anno se e in quale misura le rendite sono adeguate. Esso spiega le decisioni nel suo rapporto annuo a destinazione degli assicurati e dei beneficiari di rendite (Art. 28 cpv. 2).

Art. 19 Disposizioni di pagamento

¹ Per l'inizio e la fine delle rendite si applicano, fatto salvo il capoverso 2, le seguenti disposizioni:

- a. la rendita d'invalidità e le rendite per figli d'invalidi sono versate, finché l'assicurato è invalido. Con il raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità è sostituita da una rendita di vecchiaia conformemente all'articolo 9 cpv. 8;
- b. la rendita di vecchiaia è versata per la prima volta il mese successivo a quello del pensionamento. In caso di pensionamento anticipato, l'importo sarà corrisposto se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9 cpv. 3. È concessa sino alla morte del beneficiario.
- c. In caso di disdetta del proseguimento volontario dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7, una rendita di vecchiaia viene corrisposta solo se al momento della cessazione del rapporto di previdenza è possibile un pensionamento anticipato regolamentare e se il proseguimento volontario dell'assicurazione è durato più di due anni (articolo 7 cpv. 8 e 9).
- d. la rendita transitoria AVS è versata prima dell'inizio della rendita di vecchiaia (lett. b) sino all'età di pensionamento;
- e. una rendita per coniugi è concessa per la prima volta il mese successivo a quello della morte dell'assicurato; è versata vita natural durante, ma solo finché non è contratto un nuovo matrimonio;
- f. una rendita per orfani è concessa per la prima volta il mese successivo a quello della morte dell'assicurato. È versata finché l'orfano interessato non ha compiuto il 18° o il 25° anno d'età o il suo diritto alla rendita non si estingue;
- g. le prestazioni in capitale sono esigibili quattro settimane dopo che tutti i documenti necessari alla legittimazione del diritto sono pervenuti alla Fondazione.

² Condizione per il pagamento è l'inoltro tempestivo degli attestati necessari e richiesti dalla Fondazione riguardanti la legittimazione del diritto.

³ In caso d'invalidità o decesso di un assicurato non è concessa alcuna rendita, finché l'istituto interessato versa ancora il salario o il godimento ulteriore del salario. Il diritto a una rendita d'invalidità può inoltre essere differito finché si esaurisce il diritto alle indennità giornaliere, se

- a. l'assicurato riceve, invece del salario completo, indennità giornaliera dell'assicurazione malattie o secondo la LAM o la LAI, che ammontano almeno all'80% del salario perso e
- b. l'assicurazione d'indennità giornaliera è stata cofinanziata almeno per metà dall'istituto interessato.

⁴ Le rendite sono pagate ai beneficiari alla fine del mese in rate mensili, arrotondate ai franchi interi. I pagamenti sono effettuati tramite giro postale o bancario al recapito di pagamento designato dal beneficiario.

⁵ Per il mese in cui il diritto alla rendita si estingue, è concessa ancora la rata intera della rendita.

⁶ Se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia AVS, la rendita per coniugi è inferiore al 6% e la rendita per orfani è inferiore al 2% della stessa, invece della rendita può essere versata una liquidazione in capitale. Per le rendite di vecchiaia, invece della rendita viene versato l'aver di vecchiaia regolamentare, mentre per le rendite d'invalidità temporanee gestite secondo la logica LPP l'aver di vecchiaia previsto viene versato senza interessi. In tutti gli altri casi, la liquidazione in capitale è determinata secondo regole attuariali e utilizzando le basi della fondazione applicabili alla data di ammissibilità.

C. Scioglimento del rapporto di previdenza

Art. 20 Scadenza, prolungamento della copertura, restituzione

- ¹ Se il rapporto di lavoro di un assicurato è sciolto o le condizioni legali per l'assoggettamento alla LPP non sono più adempiute presumibilmente in modo durevole e non sussiste alcun diritto a una prestazione assicurativa della Fondazione, l'assicurato esce dalla Fondazione e ha diritto a una prestazione d'uscita secondo le seguenti disposizioni.
- ² Resta salva l'eventuale proseguimento volontario dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 7, secondo il quale un diritto alla prestazione d'uscita sorge se il proseguimento volontario dell'assicurazione viene disdetto e al momento della disdetta non sussiste alcun diritto al pensionamento anticipato regolamentare.
- ³ Parimenti gli assicurati la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità sia stata ridotta o revocata a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità hanno diritto a una prestazione di uscita una volta terminati la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alla rendita di cui all'articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.
- ⁴ La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dalla Fondazione. Da questo momento va remunerata con il saggio minimo d'interesse conformemente alla LPP. Se la Fondazione non trasferisce la prestazione d'uscita esigibile entro 30 giorni dopo aver ricevuto le indicazioni necessarie al trasferimento, dallo scadere di tale termine va pagato un interesse di mora pari al saggio minimo d'interesse, aumentato dell'1 per cento.
- ⁵ L'assicurato rimane assicurato per i casi d'invalidità e decesso ancora durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, ma solo fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
- ⁶ Se la Fondazione deve versare prestazioni d'invalidità e per i superstiti dopo che ha trasferito la prestazione d'uscita, la prestazione d'uscita dovrà esserle restituita nella misura in cui ciò è necessario al pagamento delle prestazioni d'invalidità e per i superstiti. Le prestazioni d'invalidità e per i superstiti sono ridotte finché non è dato seguito alla restituzione.
- ⁷ In caso di pagamenti di rendita o di capitale, gli interessi di mora devono essere pagati dalla data d'inizio dell'esecuzione o dell'azione legale. Ciò corrisponde al saggio minimo d'interesse LPP.

Art. 21 Ammontare della prestazione d'uscita

- ¹ La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia (art. 15 LFLP).
- ² La prestazione d'uscita corrisponde almeno all'importo minimo di cui all'articolo 17 LFLP, che si compone come segue:
 - a. prestazioni d'entrata e somme di riscatto apportate dall'assicurato, inclusi gli interessi, e
 - b. contributi forniti dall'assicurato durante il periodo di contribuzione, aumentati di un supplemento del 4% per ogni anno d'età a partire dai 20 anni, ma fino a un massimo del 100%. L'età corrisponde all'età LPP.
- ³ L'importo summenzionato è ridotto di un'eventuale prestazione d'uscita trasferita a seguito di divorzio (Art. 30) o di un eventuale prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni (Art. 29) inclusi gli interessi (saggio minimo d'interesse LPP).

⁴ I contributi di rischio forniti sino all'età LPP di 24 anni compiuti sono ritenuti consumati e non sono considerati per la determinazione della prestazione d'uscita.

⁵ La remunerazione delle prestazioni d'entrata e delle somme di riscatto apportate avviene di regola applicando il saggio minimo d'interesse LPP. Per la durata di una copertura insufficiente, il tasso d'interesse è ridotto al tasso d'interesse applicato agli averi a risparmio.

⁶ La prestazione d'uscita comprende in ogni caso almeno l'ave di vecchiaia conformemente alla LPP, disponibile al momento dell'uscita dalla Fondazione.

Art. 22 Utilizzazione della prestazione d'uscita

¹ Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la Fondazione trasferisce la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza.

² Gli assicurati, che non entrano in un nuovo istituto di previdenza, devono comunicare alla Fondazione se la prestazione d'uscita è utilizzata per l'apertura di un conto di libero passaggio presso una Fondazione bancaria o per la costituzione di una polizza di libero passaggio presso un istituto assicurativo sottoposto alla vigilanza degli istituti d'assicurazione. In mancanza di una simile comunicazione, al più presto dopo 6 mesi e al più tardi dopo 2 anni dal caso di libero passaggio, la prestazione d'uscita, inclusi gli interessi, è trasferita all'istituto collettore.

³ Se l'istituto interessato ha ricevuto interamente o parzialmente una somma di riscatto, il relativo importo è dedotto dalla prestazione d'uscita. La deduzione è ridotta di un decimo dell'importo assunto dall'istituto per ogni anno di contribuzione completo e compiuto. La parte non consumata confluisce nella riserva di contributi del datore di lavoro.

⁴ L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, se

- a. a) lascia definitivamente la Svizzera, fatto salvo il capoverso 5 e il trasferimento nel Principato nel Liechtenstein;
- b. inizia un'attività lavorativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria o
- c. la prestazione d'uscita è inferiore al suo contributo annuo.

⁵ Il pagamento in contanti ad assicurati coniugati è ammesso solo se il coniuge vi acconsente per scritto. La firma del coniuge va comprovata presentando un documento d'identità; su richiesta della Fondazione va autenticata da un notaio. Se il consenso scritto non può essere fornito o viene rifiutato senza un motivo valido, si può adire il tribunale.

⁶ L'assicurato non può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita di cui al capoverso 4 lettera a nella misura dell'ave di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP, se

- a. continua a essere assicurato obbligatoriamente secondo le prescrizioni giuridiche di uno Stato membro della Comunità europea per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità;
- b. continua a essere assicurato obbligatoriamente secondo le prescrizioni islandesi o norvegesi per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità;
- c. risiede nel Liechtenstein.

D. Disposizioni speciali

Art. 23 Computo di prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni

¹ Se, in caso d'invalidità o decesso, le prestazioni della Fondazione sommate ad altri redditi computabili a favore dell'assicurato e dei suoi figli o superstiti ammontano a oltre il 90% del guadagno presumibile perso, le prestazioni che la Fondazione deve versare vanno ridotte in modo che il limite summenzionato non sia più superato.

² I redditi del coniuge superstite e degli orfani sono cumulati.

³ Le prestazioni di vecchiaia sono ridotte allo stesso modo finché sono versate prestazioni dell'assicurazione infortuni o militare o prestazioni estere comparabili o nel caso in cui le prestazioni di vecchiaia subentrino a una rendita d'invalidità. La Fondazione non è obbligata a compensare riduzioni di prestazioni conformemente all'articolo 20 capoversi 2ter e 2quater LAI e all'articolo 47 capoverso 1 LAM.

⁴ Per redditi computabili s'intendono:

- a. prestazioni dell'AVS/AI (e/o assicurazioni sociali svizzere ed estere) ad eccezione degli assegni per grandi invalidi;
- b. prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare;
- c. prestazioni di assicurazioni private ai cui premi l'istituto ha contribuito almeno per metà;
- d. prestazioni di istituti di previdenza (svizzeri ed esteri) e istituti di libero passaggio.

⁵ Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità può inoltre essere computato il reddito lavorativo o sostitutivo che ancora conseguono o che si potrebbe ragionevolmente esigere da essi. Al riguardo si prende di regola come riferimento il reddito di persone abili al lavoro e invalidi su cui l'ufficio AI basa il grado d'invalidità e la parte residua di abilità al lavoro dell'assicurato.

⁶ Durante la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alla rendita secondo l'articolo 26a LPP, la rendita d'invalidità è ridotta in funzione del minore grado d'invalidità della persona assicurata, ma solo nella misura in cui la riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato. Tale reddito supplementare, che è conseguito nel corso della partecipazione a misure di reinserimento di cui all'articolo 8a LAI, non può essere computato.

⁷ Qualora, in caso di divorzio, una rendita di vecchiaia o d'invalidità sia suddivisa in base all'età regolamentare di pensionamento, nel calcolare un'eventuale riduzione della rendita del coniuge debitore viene ancora computata la quota di rendita che era stata assegnata al coniuge beneficiario.

⁸ Prestazioni uniche di capitale sono messe in conto con il loro valore di conversione delle rendite. Sono eccettuati somme di riparazione e capitali simili che non possono essere computati.

⁹ Sono considerate unicamente prestazioni di uguale natura e destinazione che sono versate alla persona beneficiaria in seguito all'evento dannoso.

¹⁰ Sono tuttavia versate in ogni caso almeno le prestazioni che devono essere versate secondo la LPP e le sue regole di computo.

¹¹ La riduzione della rendita è verificata periodicamente. In casi di rigore o in presenza di un rincaro progressivo, il consiglio di fondazione può attenuare una simile riduzione della rendita o annullarla completamente.

¹² Se l'assunzione da parte dell'assicurazione infortuni o militare obbligatoria o di un organo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP è controversa, può essere richiesta alla Fondazione una prestazione anticipata. La Fondazione fornisce prestazioni anticipate nell'ambito delle prestazioni legali minime secondo la LPP. Se il caso è assunto da un altro ente assicurativo, quest'ultimo è tenuto a restituire le prestazioni anticipate conformemente al suo obbligo di versare prestazioni.

Art. 24 Relazione con l'assicurazione militare e contro gli infortuni

- ¹ Se l'assicurazione militare e l'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve versare prestazioni per lo stesso caso assicurativo, la Fondazione è tenuta a fornire al massimo le prestazioni minime secondo la LPP. È fatta salva un'eventuale prestazione in caso di decesso di cui all'articolo 17.
- ² La Fondazione non è tenuta a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, se queste ultime hanno negato o ridotto le prestazioni secondo gli articoli 21 LPG, 37 e 39 LAI, nonché 65 e 66 LAM.

Art. 25 Riduzione delle prestazioni, pretese nei confronti di terzi responsabili

- ¹ Se le assicurazioni sociali pubbliche riducono, rifiutano o revocano le prestazioni poiché l'avente diritto ha provocato colpevolmente l'invalidità o la morte dell'assicurato o perché l'assicurato si è opposto a una misura d'integrazione dell'AI, anche la Fondazione può ridurre, rifiutare o revocare di conseguenza le sue prestazioni. In particolare, la Fondazione sospende anche il pagamento della rendita d'invalidità in via cautelare dal momento in cui viene a conoscenza che l'ufficio AI ha disposto la sospensione del pagamento della rendita d'invalidità in via cautelare in base all'articolo 52a LPG.
- ² La Fondazione può esigere dal richiedente di una prestazione d'invalidità o per i superstiti che le ceda crediti, che gli spettano per un danno nei confronti di terzi responsabili, sino a concorrenza del suo obbligo di prestazione.

Art. 26 Garanzia delle prestazioni, computo

- ¹ Per quanto legalmente ammissibile, le prestazioni della Fondazione non soggiacciono all'esecuzione forzata. Fatto salvo l'articolo 29, il diritto alle prestazioni non può essere costituito in pegno né ceduto prima della sua scadenza. Accordi contrari non sono validi.
- ² Crediti nei confronti di un assicurato o beneficiario di una rendita ceduti da istituti alla Fondazione non possono essere computati con prestazioni della Fondazione. Sono eccettuati i contributi dovuti dall'assicurato.
- ³ Prestazioni della Fondazione ottenute illecitamente sono computate con le pretese di prestazione future nei confronti della Fondazione

Art. 27 Obbligo d'informazione e di notifica

- ¹ Gli assicurati e i beneficiari di rendite sono tenuti a informare la Fondazione spontaneamente e in modo veritiero su tutti gli eventi determinanti per la loro assicurazione, in particolare su cambiamenti dello stato civile e della situazione familiare.
- ² Le persone aventi diritto alle rendite devono presentare, su richiesta della Fondazione, un certificato di vita. Gli invalidi sono tenuti a notificare il reddito proveniente da altre rendite o attività lavorative, come pure ogni modifica del loro grado d'invalidità.

³ Gli assicurati e gli aventi diritto sono obbligati a fornire alla Fondazione le informazioni e i documenti necessari e richiesti e a presentare i documenti relativi a prestazioni, riduzioni o rifiuti di altri istituti assicurativi o di terzi

menzionati nell'articolo 23 . In caso di rifiuto la Fondazione può ridurre le prestazioni in base al dovuto apprezzamento.

⁴ La Fondazione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze sfavorevoli risultanti per gli assicurati o i loro superstiti dalla violazione degli obblighi summenzionati. Se la Fondazione dovesse subire danni a causa di una simile violazione, il consiglio di fondazione può chiamare a risponderne la persona colpevole.

Art. 28 Informazione degli assicurati

¹ La Fondazione invia a inizio anno a ogni assicurato un certificato d'assicurazione sul quale figurano le seguenti informazioni:

- salario annuo o salario assicurato;
- contributi del lavoratore e contributi degli istituti;
- prestazioni assicurative presumibili (compresa la prestazione d'uscita).

Tutte le indicazioni s'intendono con riserva di disposizioni regolamentari restrittive.

² La Fondazione informa gli assicurati e i beneficiari di rendite mediante un rapporto annuo sull'organizzazione e sul finanziamento della Fondazione, nonché sui membri del consiglio d'amministrazione.

³ La Fondazione informa inoltre gli assicurati e i beneficiari di rendite in forma adeguata sui proventi di capitale, sul decorso attuariale del rischio, sui costi amministrativi, sul calcolo del capitale di copertura, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

Art. 29 Proprietà d'abitazioni: prelievo anticipato e costituzione in pegno

¹ Al più tardi 3 anni prima dell'età di pensionamento, l'assicurato può chiedere un importo per la proprietà d'abitazioni a uso proprio (appartamento, casa unifamiliare o diritto di superficie per sè stante e permanente). Per lo stesso scopo, l'assicurato può però anche costituire in pegno questo importo o il suo diritto a prestazioni della previdenza. Restano riservate le limitazioni risultanti dal proseguimento volontario dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 9.

² Forme riconosciute sono

- acquisto e costruzione di proprietà d'abitazioni;
- acquisto di partecipazioni a società cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazioni simili;
- restituzione di mutui ipotecari.

³ Prima del compimento del 50° anno d'età, l'assicurato può chiedere un importo pari all' avere d'uscita disponibile. Dopo il 50° anno d'età, può prelevare un importo pari all' avere d'uscita corrispondente al 50° anno d'età o la metà dell' avere di vecchiaia disponibile al momento del prelievo. Il prelievo anticipato deve ammontare almeno a CHF 20'000.—. Esso può essere chiesto al massimo ogni cinque anni. L'importo minimo non vale per l'acquisto di partecipazioni a società cooperative di costruzione d'abitazioni e per partecipazioni simili, come pure per la costituzione in pegno.

⁴ In caso di prelievo anticipato e realizzazione dell' avere costituito in pegno, le prestazioni sono ridotte.

⁵ Il prelievo anticipato è dedotto proporzionalmente dalla parte obbligatoria e sovraobbligatoria

dell' avere di vecchiaia. Il rimborso del prelievo anticipato è retto dalle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d' abitazioni e l' accredito sul conto vecchiaia ha luogo nella stessa proporzione a favore della parte obbligatoria e sovraobbligatoria, come al momento del prelievo anticipato.

⁶ L' assicurato può, mediante una richiesta scritta, chiedere informazioni sull' importo che è a sua disposizione per la proprietà d' abitazioni e sulla riduzione delle prestazioni connessa con un simile prelievo. Su desiderio dell' assicurato, la Fondazione procura un' assicurazione complementare volta a coprire le lacune assicurative risultanti e rende attento l' assicurato circa l' obbligo fiscale.

⁷ Se l' assicurato si avvale del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, deve presentare i documenti contrattuali relativi all' acquisto o alla costruzione della proprietà d' abitazioni o all' ammortamento di mutui ipotecari, il regolamento o il contratto di locazione o di mutuo in caso di acquisto di partecipazioni con la relativa impresa di costruzione e gli atti corrispondenti per partecipazioni analoghe. Nel caso di un assicurato coniugato occorre il consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge va comprovata presentando un documento d' identità; su richiesta della Fondazione deve essere autenticata da un notaio.

⁸ Se la liquidità della Fondazione è pregiudicata dai prelievi anticipati, la Fondazione può prorogare il disbrigo delle richieste. Il consiglio di fondazione fissa un ordine di priorità per il trattamento delle richieste.

⁹ La Fondazione versa l' importo del prelievo entro 6 mesi dal momento in cui l' assicurato ha fatto valere la pretesa. In caso di copertura insufficiente, la Fondazione può prolungare questo termine a 12 mesi. In presenza di una copertura insufficiente rilevante, la Fondazione può rifiutare il versamento del prelievo anticipato destinato alla restituzione di mutui ipotecari.

¹⁰ La Fondazione mette in conto all' assicurato costi interni ed esterni secondo il promemoria.

¹¹ Ulteriori informazioni possono essere desunte dal promemoria emanato dal consiglio di fondazione.

Art. 30 Compensazione della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell' unione registrata

¹ Per la Fondazione sono vincolanti unicamente sentenze cresciute in giudicato emesse da tribunali svizzeri.

² Le seguenti disposizioni si applicano per analogia allo scioglimento di un' unione registrata. La compensazione della previdenza è effettuata in questo caso in base alla sentenza di scioglimento cresciuta in giudicato.

³ Se il matrimonio di un assicurato è sciolto e, in virtù della sentenza di divorzio passata in giudicato, la Fondazione deve trasferire una parte della prestazione d' uscita acquisita durante il matrimonio all' istituto di previdenza del coniuge divorziato, tutte le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria, sempre che siano definite in funzione dell' avere di vecchiaia. L' avere di vecchiaia è ridotto della prestazione d' uscita trasferita, proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria.

⁴ Qualora, in caso di divorzio di un beneficiario di una rendita d' invalidità, la Fondazione debba trasferire una parte della prestazione ipotetica d' uscita all' istituto di previdenza del coniuge divorziato in base alla sentenza di divorzio cresciuta in giudicato, le rendite correnti d' invalidità e tutte le prestazioni presumibili si riducono proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria, sempre che siano definite in funzione dell' avere di vecchiaia. L' avere di vecchiaia che continua ad essere gestito viene ridotto della prestazione d' uscita trasferita parimenti in modo proporzionale nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria. Qualora al momento dell' avvio della procedura di divorzio la

Fondazione versi rendite per figli, il loro ammontare rimane invariato.

⁵ Qualora, durante la procedura di divorzio, nasca il diritto a una rendita di vecchiaia o, per il beneficiario di una rendita d'invalidità, quest'ultima sia sostituita da una rendita di vecchiaia, dopo il trasferimento della prestazione d'uscita al coniuge beneficiario la rendita di vecchiaia è ricalcolata sulla base dell'avere di vecchiaia ridotto al momento del pensionamento o del passaggio dalla rendita d'invalidità alla rendita di vecchiaia. Se da questo calcolo risulta una rendita di vecchiaia inferiore rispetto a quella versata dall'inizio del pagamento delle rendite sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita viene ridotta della somma versata in eccesso, suddivisa per metà ciascuno fra i coniugi. La parte che ricade sul coniuge beneficiario è dedotta dalla prestazione d'uscita da trasferire. La quota del beneficiario di una rendita è convertita in una rendita di vecchiaia secondo calcoli attuariali e la prestazione futura della rendita è ridotta vita natural durante di questo importo. Le prestazioni presumibili per superstiti sono calcolate sulla base di questa rendita di vecchiaia ridotta. Per la riduzione è applicabile l'articolo 19g LFLP.

⁶ Se, in virtù di una sentenza di divorzio passata in giudicato, il beneficiario di una rendita di vecchiaia è obbligato a cedere la sua prestazione di rendita al coniuge divorziato, la futura rendita di vecchiaia si riduce di questo importo. Le presumibili prestazioni per superstiti sono calcolate sulla base di questa rendita di vecchiaia ridotta. Le rendite per figli in corso al momento dell'avvio di una procedura di divorzio non sono toccate dalla compensazione della previdenza.

⁷ La rendita attribuita al coniuge divorziato è convertita in una rendita vitalizia individuale secondo le basi attuariali vigenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (art. 19h LFLP).

⁸ Il diritto alla rendita conseguente alla compensazione della previdenza decade con il decesso del coniuge beneficiario.

⁹ Qualora il coniuge divorziato sia affiliato a un istituto di previdenza, la rendita calcolata individualmente è trasferita al suo istituto di previdenza una volta all'anno con interessi pari alla metà del tasso d'interesse vigente in quell'anno secondo l'articolo 12 OPP2. Il trasferimento ha luogo proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria.

¹⁰ Qualora il coniuge divorziato abbia raggiunto l'età minima di pensionamento secondo l'articolo 1 capoverso 3 LPP e non può rivolgere la sua pretesa a un istituto di previdenza, il pagamento della rendita avviene secondo le disposizioni dell'articolo 18 numero 3 direttamente all'indirizzo di pagamento indicato dalla persona beneficiaria.

¹¹ Se la rendita è trasferita a un istituto di previdenza, il coniuge divorziato può chiedere una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia. L'ammontare della liquidazione di capitale è calcolato in base a principi attuariali. Una dichiarazione scritta dev'essere fatta prima del primo pagamento della rendita.

¹² La persona assicurata può riversare nella sua previdenza, completamente o in parte, l'importo trasferito al coniuge beneficiario secondo i numeri 3 e 4.

¹³ Per beneficiari di prestazioni d'invalidità, che secondo l'Al sono invalidi almeno nella misura del 70%, un nuovo riscatto è escluso. Per persone assicurate, parzialmente invalide, il riscatto è limitato alla parte dell'avere di vecchiaia che, al momento del riscatto, non corrisponde alla pretesa di rendita parziale.

¹⁴ Il nuovo riscatto non comporta mai un aumento di una rendita corrente d'invalidità, precedentemente ridotta a causa di una compensazione della previdenza.

¹⁵ I depositi effettuati sono accreditati proporzionalmente alla parte obbligatoria e sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.

¹⁶ Qualora, in base a una sentenza di divorzio cresciuta in giudicato, a una persona assicurata è assegnata una prestazione d'uscita o una rendita per coniuge divorziato, l'importo è accreditato proporzionalmente alla parte obbligatoria e sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.

¹⁷ Qualora, in base a una sentenza di divorzio cresciuta in giudicato, al beneficiario di una rendita d'invalidità o di una rendita di vecchiaia è assegnata una prestazione d'uscita o una rendita, la prestazione d'uscita o il pagamento periodico di una rendita possono essere versati nella Fondazione, solo se quest'ultima gestisce un avere di vecchiaia per un'attività lucrativa a tempo parziale. L'accredito ha luogo in modo proporzionale nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria.

Art. 31 Liquidazione parziale

In caso di liquidazione parziale, gli assicurati che escono dalla Fondazione hanno diritto a titolo individuale o collettivo, oltre alla prestazione d'uscita regolamentare, a mezzi liberi della Fondazione, sempre che abbiano contribuito ad accumularli. In caso di copertura insufficiente di cui all'articolo 44 OPP 2, le prestazioni d'uscita regolamentari sono ridotte nella misura della copertura insufficiente, sempre che in tal modo l'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP non sia diminuito. Le condizioni e la procedura relative alla liquidazione parziale sono disciplinate nel Regolamento per la liquidazione parziale.

E. Finanziamento e patrimonio

Art. 32 Finanziamento

Le prestazioni che la Fondazione è tenuta a versare sono finanziate mediante il suo patrimonio e i relativi proventi, i contributi regolamentari degli assicurati e degli istituti. I contributi degli assicurati e degli istituti sono composti degli accrediti di vecchiaia e dei contributi di rischio. Con i contributi di rischio sono finanziati i rischi decesso e invalidità, i costi amministrativi, i contributi al fondo di garanzia e l'adeguamento legale delle rendite d'invalidità e per i superstiti al rincarò (art. 18 cpv. 1).

Art. 33 Contributi degli assicurati

¹ I contributi degli assicurati sono fissati nell'Allegato 0.

² Gli istituti deducono mensilmente dal salario degli assicurati i contributi e li trasferiscono mensilmente alla Fondazione.

³ L'obbligo di contribuzione inizia con l'ammissione nella Fondazione e perdura, fatto salvo il capoverso 4, finché il salario è versato, ma solo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. In caso di infortunio, malattia, maternità o paternità, assistenza di parenti o bambini, servizio militare o per analoghe ragioni, i contributi sono ancora riscossi deducendoli dal salario che continua a essere versato o da una prestazione sostitutiva del salario. In caso di congedo non pagato, la protezione previdenziale durante tale congedo è limitata a una durata di sei mesi.

⁴ Per un assicurato totalmente invalido l'obbligo di contribuzione decade per la durata dell'invalidità. Per un assicurato parzialmente invalido, che ha ancora un rapporto di lavoro con un istituto, i contributi da fornire sono ridotti in funzione del grado d'invalidità.

Art. 34 Contributi degli istituti

¹ I contributi degli istituti sono fissati nell'Allegato 0.

² Gli istituti trasferiscono mensilmente i contributi alla Fondazione.

³ L'articolo 33 cpv. 3 e 4 si applicano per analogia.

Art. 35 Prestazione d'entrata, riscatto

¹ La prestazione d'uscita versata dal precedente istituto di previdenza, nonché eventuali capitali previdenziali per il mantenimento della protezione previdenziale presso istituti di libero passaggio vanno trasferiti alla Fondazione quale prestazione d'entrata.

² La prestazione d'entrata è esigibile al momento dell'entrata nella Fondazione.

L'assicurato deve consentire alla Fondazione di consultare il conteggio della prestazione d'uscita relativa al precedente rapporto previdenziale. Parimenti occorre annunciare l'affiliazione a un istituto di libero passaggio, nonché la forma della protezione previdenziale.

³ L'assicurato può sempre versare somme volontarie per il riscatto di prestazioni sino a concorrenza dell'importo regolamentare; sono fatti salvi i capoversi 5 e 6.

⁴ La prestazione d'entrata e le somme volontarie di riscatto sono utilizzate per riscattare prestazioni assicurative supplementari. Il calcolo è effettuato in base all'allegato 1.

⁵ L'importo massimo della somma di riscatto è ridotto dell' avere del pilastro 3a che supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni d'età compiuti secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3 (art. 60a cpv. 2 OPP 2) e dell' avere di libero passaggio che non deve essere trasferito secondo gli articoli 3 e 4 capoverso 2bis LFLP (art. 60a cpv. 3 OPP 2).

⁶ Se sono stati effettuati riscatti, le prestazioni risultanti non possono essere prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale nei tre anni che seguono. Se vi sono stati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, riscatti volontari possono essere effettuati solo se i prelievi anticipati sono stati restituiti. Sono fatti salvi i riscatti dopo che un rimborso del prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni non è più consentito (art. 60d OPP 2).

⁷ Per assicurati provenienti dall'estero che non sono mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto non deve superare il 20% del salario assicurato (art. 60b OPP 2). Dopo la scadenza del termine di cinque anni le somme di riscatto possono essere versate conformemente alle disposizioni esistenti.

Art. 36 Tenuta dei conti e investimenti patrimoniali

¹ L'anno d'esercizio della Fondazione è l'anno civile. Il conto è chiuso annualmente al 31 dicembre.

² Il conto annuale e il rapporto annuale vanno allestiti al più tardi entro 6 mesi dallo scadere dell'anno d'esercizio.

³ Il patrimonio della Fondazione va amministrato secondo principi riconosciuti, perseguendo oltre alla sicurezza dell'investimento anche un adeguato rendimento e tenendo conto delle esigenze di liquidità della Fondazione. Il consiglio di fondazione emana al riguardo un regolamento d'investimento.

Art. 37 Equilibrio finanziario

¹ Almeno ogni 3 anni va allestito da parte di un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale un bilancio attuariale, che va comunicato all'autorità di vigilanza.

² In caso di copertura insufficiente di cui all'articolo 44 OPP 2 il consiglio di Fondazione, in collaborazione con il perito della previdenza professionale, definiscono un piano di misure volto a eliminare la copertura insufficiente. All'occorrenza la remunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni possono essere adeguati ai mezzi disponibili. I principi della proporzionalità e dell'adeguatezza vanno osservati.

³ Quali misure di risanamento possono essere previste nei limiti delle disposizioni legali in particolare:

- a. contributi di risanamento di datori di lavoro e persone assicurate;
- b. contributi di risanamento di beneficiari di rendite secondo le disposizioni dell'articolo 65d LPP;
- c. una minore remunerazione degli averi di vecchiaia.

⁴ Per la durata della copertura insufficiente il tasso d'interesse per il calcolo della prestazione d'uscita di cui all'articolo 17 LFLP è ridotto al tasso d'interesse applicato all' avere di vecchiaia.

⁵ In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare depositi in un conto separato di riserva dei contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione e versare in questo conto anche risorse del conto ordinario di riserva dei contributi dei datori di lavoro. I depositi non possono superare l'importo della copertura insufficiente; non fruttano una remunerazione.

⁶ Dopo l'eliminazione completa della copertura insufficiente questa riserva va sciolta e trasferita nella riserva ordinaria dei contributi dei datori di lavoro. Uno scioglimento parziale anticipato non è possibile. Il perito si esprime in merito all'ammissibilità dello scioglimento e conferma lo stesso all'autorità di vigilanza.

⁷ La Fondazione informa l'autorità di vigilanza, la ditta, gli assicurati e i beneficiari di rendite sulla copertura insufficiente e sulle misure fissate.

⁸ In caso di liquidazione parziale il disavanzo attuariale della Fondazione è dedotto proporzionalmente dalle prestazioni d'uscita regolamentari da trasferire, sempre che in tal modo gli averi di vecchiaia LPP non risultino ridotti.

F. Organizzazione della Fondazione

Art. 38 Organi e incaricati

¹ Unico organo della Fondazione è il consiglio di fondazione. Esso dirige la Fondazione conformemente alle leggi, agli statuti, ai regolamenti e alle istruzioni in materia di vigilanza.

² Sono incaricati dalla Fondazione:

- il direttore della Fondazione;
- il gestore patrimoniale;
- il gestore immobiliare;
- l'ufficio di revisione e
- periti riconosciuti in materia di previdenza professionale.

³ Il consiglio di fondazione deve presentare all'autorità di vigilanza il rapporto annuo, l'ufficio di revisione il rapporto di revisione e i periti riconosciuti in materia di previdenza professionale la perizia attuariale che sono tenuti ad allestire periodicamente.

⁴ Tutte le persone che partecipano all'amministrazione, al controllo o alla vigilanza della Fondazione sottostanno all'obbligo del segreto riguardo alle situazioni personali di assicurati e beneficiari di rendite di cui sono venuti a conoscenza, nonché agli affari della Fondazione e degli istituti, e precisamente anche dopo la fine della loro attività per la Fondazione.

Art. 39 Regolamento di organizzazione

¹ I dettagli dell'organizzazione della Fondazione sono disciplinati nel Regolamento di organizzazione della Fondazione.

² Completano il Regolamento di organizzazione il Regolamento d'investimento, il Regolamento di nomina, il Regolamento per la liquidazione parziale e il Regolamento sugli accantonamenti e le riserve d'oscillazione.

³ Tutti i regolamenti sono emanati dal Consiglio di fondazione e adeguati all'occorrenza. Devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per il Regolamento per la liquidazione parziale l'autorità di vigilanza deve emanare una decisione di approvazione.

G. Disposizioni finali

Art. 40 Prestazioni in particolari casi di rigore

¹ Laddove il presente regolamento non preveda per un evento alcuna prestazione agli assicurati, a loro familiari o alle persone vicine, ma per i quali una prestazione sarebbe conciliabile con lo scopo previdenziale della Fondazione, il consiglio di fondazione può decidere, su richiesta motivata, il versamento di una prestazione.

² Il consiglio di fondazione decide valutando le circostanze del singolo caso, nonché tenendo conto degli interessi superiori della Fondazione secondo il libero apprezzamento. All'occorrenza esso fissa genere, entità e durata della prestazione.

Art. 41 Applicazione del regolamento ed eliminazione delle lacune

¹ Eventuali disposizioni d'esecuzione necessarie al regolamento sono emanate dal consiglio di fondazione.

² Il consiglio di fondazione può in casi particolari derogare alle disposizioni del presente regolamento, se la sua applicazione comporta un eccessivo rigore per l'interessato o gli interessati e la deroga corrisponde al senso e allo scopo della Fondazione.

³ Sulle questioni, che non sono disciplinate dal presente regolamento o non lo sono esaustivamente, decide il consiglio di fondazione conformemente allo scopo della Fondazione.

Art. 42 Modifica del regolamento

¹ Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento mediante decisione del consiglio di fondazione nel rispetto dei diritti acquisiti. Le modifiche dei regolamenti devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.

² Disposizioni che prevedono o comportano ulteriori prestazioni degli istituti non possono essere emanate senza la loro approvazione.

Art. 43 Controversie

¹ Controversie fra la Fondazione e gli istituti o gli aventi diritto sono risolte dal tribunale cantonale competente secondo la LPP nell'ambito della procedura legalmente prevista a tale scopo.

² Il foro giudiziario è la sede svizzera o il domicilio dell'imputato o il luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto.

Art. 44 Disposizioni transitorie per gli assicurati dell'istituto di previdenza del Verein für Krebsforschung trasferiti per l'1.1.2015

In generale

Alle persone assicurate presso l'istituto di previdenza del Verein für Krebsforschung trasferite l'1.1.2015 si applicano dall'1.1.2016 al 31.12.2030 le disposizioni transitorie seguenti. Dette disposizioni transitorie riguardano le rendite di vecchiaia e le rendite di rischio in caso di invalidità e decesso prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Dato che le rendite di rischio si basano ora sul primato delle prestazioni, per le rendite di rischio le disposizioni transitorie terminano già il 31.12.2025.

Disposizioni transitorie per le rendite di vecchiaia

¹ Gli averi di vecchiaia individuali degli assicurati determinanti per il calcolo delle rendite di vecchiaia sono oggetto di un aumento unico al 31.12.2015 rispettivamente all'1.1.2016. Tale aumento unico si compone dei seguenti depositi unici:

² accrediti individuali provenienti dalle liquidazioni parziali avvenute al 31.12.2014 presso l'istituto di previdenza del Verein für Krebsforschung e presso il Fondo di riserva del Verein für Krebsforschung,

³ accrediti individuali supplementari che sono calcolati come segue per persona assicurata: 2% del salario assicurato nel 2015 per ogni anno d'assicurazione compiuto fino al 31.12.2015,

⁴ differenza d'accredito individuale supplementare, destinata a garantire che la differenza fra la rendita di vecchiaia assicurata nel 2015 e la rendita di vecchiaia calcolata anticipatamente in base alle nuove basi tecniche vigenti per il 2016 in funzione dell'anno di pensionamento (età 64/65) e in funzione del numero di anni d'assicurazione compiuti entro il 31.12.2015 sia compensata integralmente o in parte. La tabella seguente è determinante per questa compensazione integrale o parziale.

Pensionamento anno	Numero di anni di servizio interi compiuti											
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
2016	100.0 %	95.0 %	90.0 %	85.0 %	80.0 %	75.0 %	70.0 %	60.0 %	50.0 %	40.0 %	30.0 %	0 %
2017	100.0 %	95.0 %	90.0 %	85.0 %	80.0 %	75.0 %	70.0 %	60.0 %	50.0 %	40.0 %	30.0 %	0 %
2018	100.0 %	95.0 %	90.0 %	85.0 %	80.0 %	75.0 %	70.0 %	60.0 %	50.0 %	40.0 %	30.0 %	0 %
2019	100.0 %	95.0 %	90.0 %	85.0 %	80.0 %	75.0 %	70.0 %	60.0 %	50.0 %	40.0 %	30.0 %	0 %
2020	100.0 %	95.0 %	90.0 %	85.0 %	80.0 %	75.0 %	70.0 %	60.0 %	50.0 %	40.0 %	30.0 %	0 %
2021	98.0 %	93.0 %	88.0 %	83.0 %	78.0 %	73.0 %	68.0 %	58.0 %	48.0 %	38.0 %	28.0 %	0 %
2022	96.0 %	91.0 %	86.0 %	81.0 %	76.0 %	71.0 %	66.0 %	56.0 %	46.0 %	36.0 %	26.0 %	0 %
2023	94.0 %	89.0 %	84.0 %	79.0 %	74.0 %	69.0 %	64.0 %	54.0 %	44.0 %	34.0 %	24.0 %	0 %
2024	92.0 %	87.0 %	82.0 %	77.0 %	72.0 %	67.0 %	62.0 %	52.0 %	42.0 %	32.0 %	22.0 %	0 %
2025	90.0 %	85.0 %	80.0 %	75.0 %	70.0 %	65.0 %	60.0 %	50.0 %	40.0 %	30.0 %	20.0 %	0 %
2026	88.0 %	83.0 %	78.0 %	73.0 %	68.0 %	63.0 %	58.0 %	48.0 %	38.0 %	28.0 %	18.0 %	0 %
2027	86.0 %	81.0 %	76.0 %	71.0 %	66.0 %	61.0 %	56.0 %	46.0 %	36.0 %	26.0 %	16.0 %	0 %
2028	84.0 %	79.0 %	74.0 %	69.0 %	64.0 %	59.0 %	54.0 %	44.0 %	34.0 %	24.0 %	14.0 %	0 %
2029	82.0 %	77.0 %	72.0 %	67.0 %	62.0 %	57.0 %	52.0 %	42.0 %	32.0 %	22.0 %	12.0 %	0 %
2030	80.0 %	75.0 %	70.0 %	65.0 %	60.0 %	55.0 %	50.0 %	40.0 %	30.0 %	20.0 %	10.0 %	0 %
2031	80.0 %	73.0 %	68.0 %	63.0 %	58.0 %	53.0 %	48.0 %	38.0 %	28.0 %	18.0 %	8.0 %	0 %

⁵ Il confronto di queste due rendite di vecchiaia ha carattere nominale e il relativo risultato è disponibile definitivamente il 31.12.2015. Dopo il 31.12.2015 non vi saranno quindi altri calcoli ai fini del confronto.

⁶ Il deposito unico necessario per garantire il finanziamento di questa disposizione transitoria è effettuato integralmente dall'istituto di previdenza del Verein für Krebsforschung o dal Fondo di riserva del Verein für Krebsforschung e viene conteggiato al 31.12.2015.

Disposizioni transitorie per le rendite di rischio

¹ Renda d'invalidità

Durante un termine transitorio di 10 anni, vale a dire dall'1.1.2016 al 31.12.2025, secondo il nuovo regolamento la rendita d'invalidità è assicurata come sempre almeno allo stesso livello dell'anno 2015. Tale rendita è versata fintanto che l'invalidità è data, ma al massimo fino all'età di pensionamento (64/65). Al momento del pensionamento essa è sostituita dalla rendita di vecchiaia secondo il capoverso 2 più sopra rispettivamente dalla rendita di vecchiaia, qualora quest'ultima risulti più elevata.

² Renda per coniugi

Durante un termine transitorio di 10 anni, la rendita per coniugi ammonta al 70% della rendita d'invalidità in caso di decesso prima dell'età di pensionamento. Questa rendita per coniugi è versata sino al momento in cui la persona assicurata deceduta avrebbe raggiunto l'età di pensionamento (64/65). A partire dall'età di pensionamento la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia secondo il capoverso 2 più sopra rispettivamente della rendita di vecchiaia, qualora quest'ultima risulti più elevata.

³ Computo delle rendite per figli d'invalidi e per orfani

Dato che le rendite per figli d'invalidi e per orfani secondo il nuovo regolamento sono più elevate rispetto a quelle del regolamento precedente, aumenti transitori delle rendite per figli d'invalidi e per orfani sono effettuati soltanto se questi aumenti non sono già compensati da rendite per figli d'invalidi e per orfani più elevate. Vale a dire: si confrontano le somme delle rendite d'invalidità e delle rendite per figli d'invalidi rispettivamente le somme delle rendite per coniugi e delle rendite per orfani secondo il vecchio e il nuovo regolamento e si sceglie la somma più elevata.

⁴ Qualora si verifichi un caso che dà diritto alla prestazione e al quale si applicano le disposizioni transitorie, i maggiori costi risultanti sono integrati immediatamente sotto forma di deposito nel capitale di copertura di vecchiaia. Anche a questo proposito il finanziamento ha luogo integralmente da parte dell'istituto di previdenza del Verein für Krebsforschung o dal Fondo di riserva del Verein für Krebsforschung.

Art. 45 Disposizioni transitorie in seguito all'adeguamento del Regolamento della previdenza

I diritti acquisiti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi vengono preservati da questa revisione del regolamento, ovvero

- i beneficiari di rendita la rendita attuale,
- gli assicurati attivi la prestazione d'uscita acquisita secondo la LFLP al 31 dicembre 2017.

Art. 46 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce il regolamento del 19 novembre 2020, valido dal 1° gennaio 2021.

Arlenheim, 24 novembre 2021

Il Consiglio di fondazione

Allegato 0: Piani previdenziali

Per i contributi e gli accrediti di vecchiaia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 vale quanto segue:

Accrediti di vecchiaia

Età LPP	Accredito di vecchiaia
18-19	0.0 %
20-34	6.0 %
35-44	9.5 %
45-54	11.0 %
55-64/65	13.0 %
65/64 - 70	13.0 %

I contributi di risparmio vengono misurati in percentuale del salario di risparmio assicurato, i contributi di rischio in percentuale del salario di rischio assicurato.

Dipendente			
Età	Risparmio	Rischio	Totale
18 - 19	0.00 %	1.00 %	1.00 %
20 - 34	3.00 %	1.00 %	4.00 %
35 - 44	4.75 %	1.00 %	5.75 %
45 - 54	5.50 %	1.00 %	6.50 %
55 - 65/64	6.50 %	1.00 %	7.50 %
65/64 - 70	6.50 %	0.00 %	6.50 %
Datore di lavoro			
Età	Risparmio	Rischio	Totale
18 - 19	0.00 %	1.00 %	1.00 %
20 - 34	3.00 %	1.00 %	4.00 %
35 - 44	4.75 %	1.00 %	5.75 %
45 - 54	5.50 %	1.00 %	6.50 %
55 - 65/64	6.50 %	1.00 %	7.50 %
65/64 - 70	6.50 %	0.00 %	6.50 %
Dipendente e datore di lavoro			
Età	Risparmio	Rischio	Totale
18 - 19	0.00 %	2.00 %	2.00 %
20 - 34	6.00 %	2.00 %	8.00 %
35 - 44	9.50 %	2.00 %	11.50 %
45 - 54	11.00 %	2.00 %	13.00 %
55 - 65/64	13.00 %	2.00 %	15.00 %
65/64 - 70	13.00 %	0.00 %	13.00 %

I contributi per la previsione dei rischi comprendono anche i contributi per il fondo di sicurezza LPP, l'adeguamento al costo della vita LPP e le spese di amministrazione.

Per il periodo dal 1° luglio 2022 per i contribuiti e gli accrediti di vecchiaia vale quanto segue:

Accrediti di vecchiaia

Età LPP	Piano «Base»	Piano «Risparmio Plus»
18-19	0.0%	0.0%
20-34	7.0%	8.0 %
35-44	10.5%	11.5 %
45-54	12.0 %	13.0 %
55-64/65	14.0 %	15.0 %
65/64 - 70	14.0 %	15.0 %

I contributi di risparmio vengono misurati in percentuale del salario di risparmio assicurato, i contributi di rischio in percentuale del salario di rischio assicurato.

Dipendente						
Età	Base			Risparmio Plus		
	Risparmio	Rischio	Totale	Risparmio	Rischio	Totale
18 – 19	0.00 %	1.00 %	1.00 %	0.00 %	1.00 %	1.00 %
20 - 34	3.00%	1.00 %	4.00 %	4.00 %	1.00 %	5.00 %
35 - 44	4.75%	1.00 %	5.75 %	5.75 %	1.00 %	6.75 %
45 - 54	5.50%	1.00 %	6.50 %	6.50 %	1.00 %	7.50 %
55 - 65/64	6.50 %	1.00 %	7.50 %	7.50 %	1.00 %	8.50 %
65/64 - 70	6.50 %	0.00 %	6.50 %	7.50 %	0.00 %	7.50 %
Datore di lavoro						
Età	Base			Risparmio Plus		
	Risparmio	Rischio	Totale	Risparmio	Rischio	Totale
18 – 19	0.00 %	1.00 %	1.00 %	0.00 %	1.00 %	1.00 %
20 - 34	4.00%	1.00 %	5.00 %	4.00 %	1.00 %	5.00 %
35 - 44	5.75%	1.00 %	6.75 %	5.75 %	1.00 %	6.75 %
45 - 54	6.50%	1.00 %	7.50 %	6.50 %	1.00 %	7.50 %
55 - 65/64	7.50 %	1.00 %	8.50 %	7.50 %	1.00 %	8.50 %
65/64 - 70	7.50 %	0.00 %	7.50 %	7.50 %	0.00 %	7.50 %
Diendente e datore di lavoro						
Età	Base			Risparmio Plus		
	Risparmio	Rischio	Totale	Risparmio	Rischio	Totale
18 – 19	0.00 %	2.00 %	2.00 %	0.00 %	2.00 %	2.00 %
20 - 34	7.00%	2.00 %	9.00 %	8.00 %	2.00 %	10.00 %
35 - 44	10.50%	2.00 %	12.50 %	11.50 %	2.00 %	13.50 %
45 - 54	12.00%	2.00 %	14.00 %	13.00 %	2.00 %	15.00 %
55 - 65/64	14.00 %	2.00 %	16.00 %	15.00 %	2.00 %	17.00 %
65/64 - 70	14.00 %	0.00 %	14.00 %	15.00 %	0.00 %	15.00 %

I contributi per la previsione dei rischi comprendono anche i contributi per il fondo di sicurezza LPP, l'adeguamento al costo della vita LPP e le spese di amministrazione.

Allegato 1: Riscatto di prestazioni regolamentari massime

Tabella per il calcolo delle somme di riscatto relative a prestazioni regolamentari massime (Art. 35) in per cento del salario assicurato

Piano: "Base"

Tasso d'interesse: 2.0%

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato	Avere di vecchiaia in % del salario assicurato	Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato	Avere di vecchiaia in % del salario assicurato
20	7.0%	7.00 %	43	10.5%	247.09 %
21	7.0%	14.14 %	44	10.5%	262.54 %
22	7.0%	21.42 %	45	12.0%	279.79 %
23	7.0%	28.85 %	46	12.0%	297.38 %
24	7.0%	36.43 %	47	12.0%	315.33 %
25	7.0%	44.16 %	48	12.0%	333.64 %
26	7.0%	52.04 %	49	12.0%	352.31 %
27	7.0%	60.08 %	50	12.0%	371.36 %
28	7.0%	68.28 %	51	12.0%	390.78 %
29	7.0 %	76.65 %	52	12.0 %	410.60 %
30	7.0 %	85.18 %	53	12.0 %	430.81 %
31	7.0 %	93.88 %	54	12.0 %	451.43 %
32	7.0 %	102.76 %	55	14.0 %	474.46 %
33	7.0 %	111.82 %	56	14.0 %	497.94 %
34	7.0 %	121.05 %	57	14.0 %	521.90 %
35	10.5 %	133.97 %	58	14.0 %	546.34 %
36	10.5 %	147.15 %	59	14.0 %	571.27 %
37	10.5 %	160.60 %	60	14.0 %	596.69 %
38	10.5 %	174.31 %	61	14.0 %	622.63 %
39	10.5 %	188.30 %	62	14.0 %	649.08 %
40	10.5 %	202.56 %	63	14.0 %	676.06 %
41	10.5 %	217.11 %	64	14.0 %	703.58 %
42	10.5 %	231.96 %	65	14.0 %	731.65 %

(I valori intermedi sono dedotti per interpolazione lineare)

Esempio 1:	Età		30 anni
	Salario assicurato	CHF	30'000
	Prestazioni regolamentari massime in % del salario assicurato		85.18 %
	In (CHF 30'000.00 x 85.18%)	CHF	25'554
	Dedotto l'avere di vecchiaia disponibile	<u>CHF</u>	<u>8'500</u>
	Riscatto massimo possibile	<u>CHF</u>	<u>17'054</u>

Tabella per il calcolo delle somme di riscatto relative a prestazioni regolamentari massime (Art. 35) in per cento del salario assicurato

Piano: "Risparmio Plus"

Tasso d'interesse: 2.0 %

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato	Avere di vecchiaia in % del salario assicurato	Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato	Avere di vecchiaia in % del salario assicurato
20	8.0 %	8.00 %	43	11.5 %	277.52 %
21	8.0 %	16.16 %	44	11.5 %	294.57 %
22	8.0 %	24.48 %	45	13.0 %	313.46 %
23	8.0 %	32.97 %	46	13.0 %	332.73 %
24	8.0 %	41.63 %	47	13.0 %	352.38 %
25	8.0 %	50.46 %	48	13.0 %	372.43 %
26	8.0%	59.47 %	49	13.0%	392.88 %
27	8.0%	68.66 %	50	13.0%	413.74 %
28	8.0%	78.04 %	51	13.0%	435.01 %
29	8.0%	87.60 %	52	13.0%	456.71 %
30	8.0%	97.35 %	53	13.0%	478.84 %
31	8.0%	107.30 %	54	13.0%	501.42 %
32	8.0%	117.44 %	55	15.0%	526.45 %
33	8.0%	127.79 %	56	15.0%	551.98 %
34	8.0%	138.35 %	57	15.0%	578.02 %
35	11.5%	152.61 %	58	15.0%	604.58 %
36	11.5%	167.17 %	59	15.0%	631.67 %
37	11.5%	182.01 %	60	15.0%	659.30 %
38	11.5%	197.15%	61	15.0%	687.49 %
39	11.5%	212.59 %	62	15.0%	716.24 %
40	11.5%	228.34 %	63	15.0%	745.56 %
41	11.5%	244.41 %	64	15.0%	775.48 %
42	11.5%	260.80 %	65	15.0%	805.98 %

(I valori intermedi sono dedotti per interpolazione lineare)

Esempio 1:	Età		30 anni
	Salario assicurato	CHF	30'000
	Prestazioni regolamentari massime in % del salario assicurato		97.35 %
	In (CHF 30'000.00 x 97.35%)	CHF	29'205
	Dedotto l'avere di vecchiaia disponibile	<u>CHF</u>	<u>8'500</u>
	Riscatto massimo possibile	<u>CHF</u>	<u>20'705</u>

Appendice 2: Aliquote di conversione

Aliquota di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia in base all'avere di vecchiaia (art. 9 cpv. 9)

Età di pensionamento	Aliquote di conversione	
	Uomini	Donne
60	4.30 %	4.50 %
61	4.50 %	4.70 %
62	4.70 %	4.90 %
63	4.90 %	5.10 %
64	5.10 %	5.30 %
65	5.30 %	5.50 %
66	5.50 %	5.70 %
67	5.70 %	5.90 %
68	5.90 %	6.10 %
69	6.10 %	6.30 %
70	6.30 %	6.50 %

Per ogni anno di riscossione anticipata o posticipata l'aliquota di conversione è rispettivamente ridotta o aumentata dello 0,2%.

In caso di pensionamento anticipato e posticipato i valori intermedi sono dedotti per interpolazione lineare.

L'aliquota di conversione può essere verificata e adeguata in ogni momento dal Consiglio di Fondazione.

Allegato 3: Rendita transitoria AVS

Tabella per il calcolo della riduzione vita natural durante della rendita di vecchiaia e delle prestazioni co-assicurate a seguito della riscossione della rendita transitoria AVS (art. 10).

Età di pensionamento	Tasso di riduzione	
	Uomini	Donne
60	4.30 %	4.50 %
61	4.50 %	4.70 %
62	4.70 %	4.90 %
63	4.90 %	5.10 %
64	5.10 %	5.30 %
65	5.30 %	-

Per ogni anno di riscossione anticipata il tasso di riduzione è ridotto dello 0,2%.

I valori intermedi sono dedotti per interpolazione lineare.

Il tasso di riduzione può essere verificato e adeguato in ogni momento dal Consiglio di fondazione.

Esempio 2:	Sesso		Uomo
	Età al momento del pensionamento		62 anni
	Salario assicurato	CHF	30'000
	Avere di vecchiaia al momento del pensionamento	CHF	345'000
	Aliquota di conversione in % dell'avere di vecchiaia		4.70 %
	Rendita di vecchiaia annua (CHF 345'000 x 4,70%)	CHF	16'215
	Rendita transitoria AVS all'anno*	CHF	10'000
	Durata desiderata del prelievo anticipato		3 anni
	Totale delle rendite transitorie AVS da riscuotere (3 x CHF 10'000)	CHF	30'000
	Tasso di riduzione		4.70 %
	Riduzione (CHF 30'000 x 4.70%)	CHF	1'410
	Rendita di vecchiaia vitalizia da 62 anni (CHF 16'215 – CHF 1'410)	CHF	14'805
	Totale dei pagamenti delle rendite da 62 a 65 anni: Rendita di vecchiaia annua incl. rendita transitoria AVS (CHF 14'805 + CHF 10'000)	CHF	24'805

Totale pagamenti di rendite da 65 anni:
Rendita di vecchiaia annua

CHF

14'805

* L'ammontare della rendita transitoria AVS è fissato dall'assicurato.